**N. 03670/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 05944/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5944 del 2012, proposto da:

Sieco S.p.a. in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI con il Consorzio Gema, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Manzi e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Confalonieri n. 5;

*contro*

Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia e Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

*nei confronti di*

Camassambiente S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;  Intini Source S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE I, n. 00578/2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizio igiene urbana - mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie e di Camassambiente Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi, Vito Aurelio Pappalepore, Angelo Clarizia, Massimo Ingravalle e Francesco Silvio Dodaro;

Considerato che nella presente fase del giudizio non si ravvisano motivi per discostarsi da quanto ritenuto nella appellata ordinanza, considerato che, sia pure ad un primo, sommario, esame, essa appare basata su condivisibili assunti e che la fissazione dell’udienza di merito per il 5.12.2012, con essa disposta, è da considerare idonea (essendo il contratto, nelle more stipulato con l’aggiudicataria Camassambiente s.p.a., di durata pluriennale) ad escludere la sussistenza di danno grave ed irreparabile;

Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 5944/2012).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)